

CONTRATTO PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA MUTUALISTICA

Mittente:

SOCIO

.....
.....
.....

SPETT.

ASCOM FIDI SICILIA SOC. COOP.

Sede legale Via Messina n. 69

93100 Caltanissetta

Sede secondaria Piazza Umberto I n 7

94100 Enna

Premesso che con il presente contratto il/la sottoscritto/a (nel seguito **SOCIO**) – nato/a a Prov. il – CF – titolare/legale rappresentante della Ditta/Società – Via – Comune – CF/P.IVA - socio della Società Cooperativa Ascom Fidi Sicilia dà atto che codesto **ASCOM FIDI SICILIA SOC. COOP.** (nel seguito **CONFIDI**), dietro nostra espressa richiesta, ci ha concesso un credito di firma mediante sottoscrizione di una garanzia mutualistica (nel seguito **GARANZIA**) per nostro conto ed interesse a favore della Banca (nel seguito **BANCA**), e fino alla concorrenza massima di Euro (euro/00), con la scadenza indicata nella lettera di **GARANZIA**; dichiara di aver ricevuto l'allegata lettera di concessione della **GARANZIA**, che diventa parte integrante del presente contratto, il cui contenuto, in segno di accettazione e benestare, si trascrive integralmente e si sottoscrive:

TESTO DELLA GARANZIA

Tutto ciò premesso si conviene e stipula che il rilascio della **GARANZIA** viene regolato, oltre che dalle disposizioni di legge, anche di carattere fiscale e valutario vigenti, da quanto previsto dalle condizioni e pattuizioni nel seguito riportate:

A fronte della richiesta e del successivo rilascio della Garanzia il **SOCIO** corrisponde al **CONFIDI** le seguenti competenze esposte nel **DOCUMENTO DI SINTESI** sotto riportato e previste nel **FOGLIO INFORMATIVO** acquisito all'atto della richiesta della **GARANZIA**:

DOCUMENTO DI SINTESI

ARTICOLO 1- CONDIZIONI ECONOMICHE

A) COSTI DI AMMISSIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE	Euro 250,00 Quota Sociale Euro 99,00 Tassa di Ammissione. La Tassa di ammissione non è in nessun caso rimborsabile.
B) COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARANZIA	Euro Deposito cauzionale rimborsabile successivamente al completo adempimento delle obbligazioni con la BANCA .
C) COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI AFFIDAMENTO	Euro 150,00 Commissione di Istruttoria pratica di affidamento.
D) COSTI DIRETTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA	4A)RILASCIO GARANZIA PER AFFIDAMENTI NON RATEALI, CHIROGRAFARI E/O IPOTECARI, A REVOCA E/O A SCADENZA (Scoperti di c/c – Fidi Autoliquidanti – Sconti ed Anticipazioni – Operazioni assimilate) Commissione di €

	<p>(Commissione di € 80,00 per anno per affidamenti sino ad € 5.000,00; Commissione di € 75,00 per anno per affidamenti sino ad € 5.000,00 se controgarantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96); Commissione di €110,00 per anno per affidamenti da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00; Commissione di €100,00 per anno per affidamenti da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00 se controgarantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96); Commissione pari all'1,20% per anno per affidamenti superiori ad € 10.000,00; Commissione pari all'1,10% per anno per affidamenti superiori ad € 10.000,00 se controgarantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96).)</p> <p>La commissione dovrà essere corrisposta nel modo seguente. Per il rilascio della garanzia mutualistica relativa ad affidamenti non rateali a revoca: All'atto della prima erogazione (nel primo anno), per i mesi di competenza a decorrere dalla data di comunicazione dell'affidamento da parte del CONFIDI; negli anni successivi annualmente per intero il primo giorno lavorativo dell'anno; nel caso di estinzione anticipata dell'affidamento il CONFIDI, in riferimento al residuo periodo dell'anno, non dovrà rimborsare il rateo della quota annuale già riscossa riferito al periodo successivo all'estinzione anticipata. Per il rilascio della garanzia mutualistica relativa ad affidamenti non rateali a scadenza in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento.</p> <p>4B) RILASCIO GARANZIA PER AFFIDAMENTI RATEALI CHIROGRAFARI (Mutui Chirografari) Commissione di €</p> <p>(Commissione pari all'1,50% calcolata quale maggiorazione del tasso di interesse applicato dalla BANCA sul finanziamento e corrisposta in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento stesso; Commissione pari all'1,40% calcolata quale maggiorazione del tasso di interesse applicato dalla BANCA sul finanziamento se controgarantito dal Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) e corrisposta in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento stesso)</p> <p>4C) RILASCIO GARANZIA PER AFFIDAMENTI RATEALI IPOTECARI (Mutui Ipotecari) Commissione di €</p> <p>(Commissione pari all'1,10% calcolata quale maggiorazione del tasso di interesse applicato dalla BANCA corrisposta in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento salvo specifiche deroghe disposte in sede di delibera di rilascio della GARANZIA.)</p> <p>5) COSTI RELATIVI ALLA COMMISSIONE PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI RICHIESTI CON CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (LEGGE 662/96).</p> <p>Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) alla controgaranzia, l'affidamento garantito non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini fissati nella delibera di ammissione, è dovuta al Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96) una commissione di importo pari a € 300,00.</p> <p>La commissione dovrà essere corrisposta nella misura di € 300,00 a titolo di cauzione da versare all'atto della richiesta del rilascio della garanzia mutualistica e della relativa controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96); nel caso di regolare perfezionamento dell'affidamento richiesto tale cauzione verrà portata a deconto delle competenze dovute dal SOCIO per il perfezionamento stesso.</p> <p>Ovviamente, nel caso di mancato perfezionamento dell'affidamento richiesto per rigetto della Banca o per rinuncia del SOCIO, tale cauzione verrà versata, come dovuto, al Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96).</p>
<p>E) COSTI RELATIVI AL RIMBORSO DELL'EVENTUALE</p>	<p>In caso di escussione della GARANZIA del CONFIDI da parte della BANCA il SOCIO è obbligato all'immediato rimborso delle somme escusse; in caso di ritardato rimborso, sulle somme dovute dal SOCIO al CONFIDI matureranno interessi di mora nella misura pari</p>

ESCUSSIONE	allo stesso tasso di mora applicato dalla BANCA sul finanziamento per il quale è stata escussa la GARANZIA del CONFIDI .

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA GARANZIA.

Il **CONFIDI** rilascia la **GARANZIA** richiesta dal **SOCIO** secondo le modalità ed il testo previsti dalla Convenzione stipulata tra la **BANCA** e il **CONFIDI**. La **GARANZIA** è finalizzata alla copertura, in quota percentuale del% e comunque entro il limite massimo specifico di €, del debito che il **SOCIO** ha nei confronti della **BANCA** in forza di (specificare gli elementi essenziali della linea di credito)

ARTICOLO 3 – COSTITUZIONE IN CONTROGARANZIA DI STRUMENTI FINANZIARI E/O CREDITI – ESCLUSIONE DI EFFETTI NOVATIVI

Quando il rilascio della **GARANZIA** del **CONFIDI** è subordinato alla costituzione a favore di quest'ultimo di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari, e/o crediti verso terzi, in caso di scadenza degli strumenti finanziari, e/o dei crediti costituiti in garanzia, prima dell'estinzione delle obbligazioni nascenti a carico del **SOCIO** in conseguenza del rilascio della **GARANZIA**, questi verranno man mano sostituiti con altri valori di uguale natura, ferma rimanendo l'originaria garanzia escludendosi pertanto ogni possibile effetto novativo. E' in ogni caso facoltà del **CONFIDI** richiedere il rilascio di idonee controgaranzie o richiederle in un momento successivo. Tali controgaranzie dovranno essere fornite entro il termine di 30gg dalla richiesta.

ART.4 - DEPOSITO CAUZIONALE

A presidio del rilascio della **GARANZIA** in specie e di tutti gli oneri economici ad essa connessi, il **SOCIO**, contestualmente al perfezionamento dell'affidamento garantito, versa al **CONFIDI** la somma di € a titolo di deposito cauzionale.

Il **SOCIO** autorizza sin d'ora il **CONFIDI** a rivalersi prioritariamente su tale deposito cauzionale, avente natura di pegno irregolare, per il recupero di qualunque somma dovuta al **CONFIDI** derivante da qualsiasi inadempimento afferente al rilascio della **GARANZIA**.

La somma versata a titolo di deposito cauzionale, al netto di eventuali rivalse effettuate ai sensi del 2° comma del presente articolo, sarà restituita al **SOCIO** esclusivamente nel caso in cui lo stesso abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni nei confronti della **BANCA**.

ARTICOLO 5 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

In caso di escussione della **GARANZIA** il **CONFIDI** è autorizzato ad adempiere senza procedere a preventiva comunicazione al **SOCIO** dell'intervenuta escussione né tantomeno attendere preventiva autorizzazione da parte dello stesso. Il **CONFIDI** pagherà le somme che la **BANCA** abbia per qualsiasi motivo proceduto a richiedergli in dipendenza della **GARANZIA** rilasciata, secondo quanto previsto dalla Convenzione, senza la possibilità per il **SOCIO** di opporre alcuna eccezione eventualmente spettante al **SOCIO** stesso o al **CONFIDI** nei confronti della **BANCA** e nonostante l'eventuale pendenza di controversie sull'esistenza, natura e/o esigibilità delle obbligazioni garantite. Il **SOCIO** è conseguentemente obbligato a rimborsare senza ritardo alcuno, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, quanto corrisposto dal **CONFIDI** alla **BANCA** nei termini e nelle modalità previsti dalla Convenzione

ARTICOLO 6 – NATURA DELLA GARANZIA RILASCIATA

Per tutte le garanzie personali acquisite dalla **BANCA**, il **CONFIDI**, ferma la solidarietà con il debitore principale (**SOCIO**) e i suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di cofideiussore nei confronti degli eventuali terzi garanti, escludendosi sin da ora nei loro confronti ogni solidarietà. La **GARANZIA** del **CONFIDI** si intende prestata solamente a favore della **BANCA** ed è escutibile solo da essa (o da altro soggetto cessionario espressamente autorizzato), restando così escluso il diritto di regresso da parte dei terzi garanti. Il **SOCIO** prende atto che le garanzie rilasciate da ulteriori garanti alla **BANCA** non danno luogo a cofideiussione con la **GARANZIA** rilasciata dal **CONFIDI**, trattandosi di plurime, autonome ed indipendenti obbligazioni fideiussorie, correlate ad interessi e posizioni ben distinte.

ARTICOLO 7 – OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELLA PROVVISATA

In dipendenza del rilascio della **GARANZIA**, il **CONFIDI** può richiedere al **SOCIO** di costituire in suo favore, a sua semplice richiesta e quindi in deroga ai limiti previsti dall'art. 1953 cod. civ. in materia di rilievo del fideiussore, e rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in proposito, la provvista liquida corrispondente alle somme garantite dal **CONFIDI** nell'interesse del **SOCIO**, anche prima del pagamento alla **BANCA** garantita ed anche a prescindere dalla presenza di una formale escussione della **GARANZIA** prestata. A partire dalla data di pagamento a titolo definitivo del **CONFIDI** nei confronti del beneficiario, il **SOCIO** è tenuto a corrispondere gli interessi nella misura pari a quella corrente sul finanziamento.

ARTICOLO 8 – OBBLIGO DI RIMBORSO

Il **SOCIO** si impegna, altresì, a rimborsare al **CONFIDI**, in caso di escussione di quest'ultimo, le somme che fossero state incassate dalla **BANCA** in pagamento di obbligazioni garantite dal **CONFIDI** e che dovessero essere state restituite al **SOCIO** a seguito di annullamento, inefficacia o revoca delle obbligazioni in essere tra il **SOCIO** stesso e la **BANCA**.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DALLA COMPAGINE SOCIALE

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione procederà all'esclusione dalla compagine sociale del **SOCIO** che non effettui i pagamenti dovuti in rimborso di quanto pagato dal **CONFIDI** in adempimento all'obbligazione di **GARANZIA**, o a qualsiasi titolo dovuto.

ARTICOLO 10 – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL CONFIDI

Nel caso la domanda di **GARANZIA** fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il **SOCIO** è responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente il **CONFIDI** da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI SPESA

Il **SOCIO** assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi spesa inerente alla operazione, ivi comprese le spese di eventuale registrazione della **GARANZIA** rilasciata e del presente contratto di garanzia, agli effetti del quale il **SOCIO** elegge domicilio, anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo indicato nel presente atto.

ARTICOLO 12 – TEMPI E MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è subordinata:

al perfezionamento contrattuale ed all'erogazione da parte della **BANCA** degli affidamenti garantiti dal **CONFIDI**;

al pagamento delle commissioni per la concessione della **GARANZIA** nella misura e secondo le condizioni regolamentate nel **DOCUMENTO DI SINTESI** di cui all'art.1 del presente contratto;

al versamento del deposito cauzionale, di cui all'art.4 del presente contratto, nella misura e secondo le condizioni regolamentate nel **DOCUMENTO DI SINTESI** di cui all'art.1 del presente contratto.

ARTICOLO 13 – AUTORIZZAZIONI DEL CLIENTE

Il **SOCIO** autorizza il **CONFIDI** a richiedere alla **BANCA**, manlevando pienamente la stessa, tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla gestione della **GARANZIA**. Il **SOCIO** autorizza la **BANCA** a comunicare al **CONFIDI** l'esito della richiesta di affidamento precisandone l'entità, la forma tecnica di utilizzo e le garanzie che lo assistono.

ARTICOLO 14 – DIRITTO DI RECESSO

Il **SOCIO** ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto di **GARANZIA**, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della **GARANZIA** stessa.

ARTICOLO 15 – PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Il **CONFIDI** osserva nei rapporti con il **SOCIO**, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia tra il **SOCIO** ed il **CONFIDI**, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il **SOCIO** – anziché adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art.128-bis del Testo Unico Bancario (Arbitro Bancario Finanziario).

I reclami relativi al servizio di garanzia del **CONFIDI** devono essere inoltrati a mezzo Raccomandata A/R direttamente alla sede del **CONFIDI** Piazza Umberto I n.7 – 94100 – Enna oppure a mezzo mail all'indirizzo info@ascomfidisicilia.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata consorzioascomfidienna@legalmail.it .

Il **CONFIDI** si impegna a fornire risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Qualora insoddisfatti della risposta i **SOCI**, prima di adire le vie legali, possono rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o rivolgersi al **CONFIDI**, che mette a disposizione la Guida d'accesso all'ABF presso i propri uffici e sul sito www.ascomfidisicilia.it .

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Enna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Enna, lì.....

Firma

(**SOCIO**)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del cod. civ., approvo/approviamo espressamente le condizioni di cui ai

seguenti articoli: art. 3 (esclusione effetti novativi); art.4 (deposito cauzionale); art. 5 (limitazione delle eccezioni); art. 7 (obbligo di costituzione della provvista); art. 8 (obbligo di rimborso); art. 9 (esclusione dalla compagine sociale); art. 10 (limitazione delle responsabilità del **CONFIDI**); art. 11 (obblighi di spesa).

Enna, lì

Firma
(SOCIO)

Dichiaro che mi/ci è stata consegnata copia del presente contratto, al cui interno è presente il relativo documento di sintesi che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Enna, lì

Firma
(SOCIO)